

COMUNE DI FANO
RIC. 09. MAR 1994

COMUNE DI FANO

PIANO REGOLATORE GENERALE

Dott. Arch. NAZARIO D'ERRICO



VARIANTE AL PIANO REGOLATORE GENERALE DELLA ZONA FIUME METAURO - MAROTTA

PRESCRIZIONI GENERALI DI ADEGUAMENTO AL P.P.A.R.

FANO, li

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'adeguamento della Variante al Piano Generale del Comune di Fano, al Piano Paesistico Ambientale Regionale, per il territorio compreso tra il fiume Metauro e Marotta, rappresenta l'adempimento alla L.R. 26 dell'8 giugno 1987.

Il Piano disciplina gli interventi sul territorio col fine di conservare l'identita' storica, garantire la qualita' dell'ambiente naturale ed umanizzato ed il suo uso sociale, assicurando la salvaguardia delle risorse territoriali.

L'intervento di pianificazione interessa la fascia costiera e particolarmente il litorale marino, nel tratto compreso tra il fiume Metauro ed il confine comunale di Mondolfo, e la fascia collinare che si espande nell'entroterra, fiancheggiando l'alveo del fiume Metauro, sino al territorio del Comune di S.Costanzo.

Sono oggetto di un attento esame le categorie costitutive del paesaggio, con l'identificazione degli obiettivi della tutela, attraverso la definizione degli ambiti territoriali ed i livelli di tutela, con la individuazione delle prescrizioni generali.

Nell'ambito delle categorie costitutive del paesaggio, il territorio in esame e' particolarmente interessato agli articoli del Piano Paesistico di seguito elencati.

TITOLO IV - CATEGORIE COSTITUTIVE DEL PAESAGGIO

CAPO II - CATEGORIE DELLA STRUTTURA GEOMORFOLOGICA

Art.28. - EMERGENZE GEOLOGICHE, GEOMORFOLOGICHE,
IDROGEOLOGICHE

Per emergenze geologiche si intendono le localita' in cui sono ben visibili la serie stratigrafica umbro-marchigiana e le sue variazioni, gli elementi strutturali e sedimentologici che hanno un valore didattico e scientifico, nonche' le localita' fossillifere e quelle in cui sono presenti minerali.

Le aree caratterizzate dalla presenza di emergenze geologiche e geomorfologiche sono identificate in ambiti cartograficamente individuati e denominate "Ripe di Ferriano".

In tali ambiti si applicano prescrizioni di base permanenti.

ART.29 . CORSI D'ACQUA

I corsi d'acqua sono rappresentati dal reticolo idrografico dei bacini imbriferi, composto da fiumi, torrenti, sorgenti e foci, laghi artificiali, escluso lagoni d'accumulo a servizio delle aziende agricole, i fossi intubati, i laghi di cava, nonche' i canali artificiali.

I corsi d'acqua sono individuati nella cartografia di piano e sono suddivisi in tre classi in rapporto al ruolo che essi assumono nell'ambito del bacino idrografico.

PRESCRIZIONI:

a) - Nella fascia contigua di mt.10, a partire dalle sponde o dal piede esterno dell'argine, e' vietata l'aratura di profondita' superiore a cm.50.

All'interno del corpo idrico e' vietata qualunque trasformazione, manomissione, immissione dei reflui non depurati, salvo gli interventi volti al disinquinamento, al miglioramento della vegetazione riparia, al miglioramento del regime idraulico limitatamente alla pulizia del letto fluviale, alla manutenzione delle infrastrutture idrauliche alla realizzazione delle opere di attraversamento sia viarie che impiantistiche.

I lavori di pulizia fluviale (eliminazione di piante ed arbusti, di depositi fangosi e l'eventuale riprofilatura dell'alveo) possono essere eseguiti solo nei casi di documentata e grave ostruzione dell'alveo al deflusso delle acque e comunque senza alterare l'ambiente fluviale qualora vi siano insediate specie faunistiche e/o botaniche protette o di evidente valore paesaggistico.

b) - Per i corsi d'acqua, nei tratti esterni alle aree urbanizzate, di cui all'art.27, e' fissata una zona di tutela integrale per ogni lato, in ambiti cartograficamente determinati.

Per mezzo della Variante al P.R.G. si e' provveduto a perimetrare l'alveo e le aree esterne all'alveo di diretta pertinenza del corso d'acqua, comprendendo le aree di esondazione del letto di espansione, le aree contigue alle sponde o piede d'argine se alberate.

Sono stati definiti gli ambiti di tutela annessi ai corsi d'acqua, in base a quanto stabilito dall'art.27 bis.

In tali ambiti si applica la tutela integrale.

ART. 30 - CRINALI

I crinali sono la parte con rilievo morfologico della linea degli spartiacque dei bacini idrografici.

Gli spartiacque sono individuati e suddivisi in tre classi in rapporto al ruolo nel bacino idrografico.

Nelle zone limitrofe alle linee cartograficamente determinate, definite in relazione al dislivello esistenti:

- mt. 7 per la classe 1[^]
- mt. 5 per la classe 2[^]
- mt. 2 per la classe 3[^]

si applicano le prescrizioni di base permanenti.

ART. 31 - VERSANTI

I versanti sono costituiti dalle aree delimitate da un crinale e da un fondo vallivo.

PRESCRIZIONI:

Sulle aree di versante, aventi pendenza assoluta superiore al 30%, sono vietati intereventi edilizi, nonché qualsiasi impedimento al deflusso delle acque, i riporti e i movimenti di terreno che alterino in modo sostanziale e/o stabilmente il profilo del terreno, salvo le opere relative ai progetti di recupero ambientale, di cui all'art.57.

ART. 32 - LITORALI MARINI

I litorali marini sono le aree delimitate dalla battigia fino al crinale costiero e sono costituiti dalla spiaggia, dal retrospiaggia, dalla pianura costiera e dal versante collinare che si estende fino al crinale.

Non esistono nella zona aree di particolare pregio paesistico-ambientale e a basso livello di compromissione territoriale.

Per la zona litoranea, nelle aree comprese in una fascia profonda 300 mt. dalla linea di battigia, sono vietati, salvo che nelle aree urbanizzate, di cui all'art. 27, nuovi insediamenti di espansione residenziale, ricettiva e produttiva, mentre sono ammessi interventi di riqualificazione urbanistica: servizi pubblici, attività ricreativa, parchi, parcheggi, impianti sportivi e simili.

E' fatto comunque divieto di nuovi tracciati viari con manti asfaltati, di attrezzature turistico-ricreative (piscine e simili) e sportive in ambiente costiero litoranee, cioe' dalla linea di battigia al limite superiore della spiaggia (retrospiaggia).

E' fatto inoltre divieto in ambiente ripario delle foci dei fiumi dell'impiego di gabbionate non ricoperte da riporti naturali, per sbarramenti e sostegni ad opere fluviali e stradali.

Si e' proceduto alla definizione dell'ambito costiero compreso fra la linea di battigia e la linea del crinale costiero.

Il territorio interessato alla Variante e' per la massima parte pianura costiera.

Infatti, dall'esame delle tavole di Piano, troviamo il crinale costiero nella sola parte del territorio che si identifica con la zona di "Camate".

Nel definire gli azzonamenti e le Norme Tecniche di attuazione si e' tenuto presente la particolarita' dei siti.

Sono state pertanto eliminate aree edificabili di espansione nella fascia di mt.300, limitrofa al mare e si e' privilegiata una edificazione a bassa altezza.

Unica eccezione e' rappresentata dalle strutture turistico ricettive che proporranno punti di riferimento all'anonima struttura edilizia della periferia.

Per quanto si riferisce agli arenili l'Amministrazione comunale si e' recentemente dotata del Piano spiagge.

CAPO III

ART. 37 - ELEMENTI DIFFUSI DEL PAESAGGIO AGRARIO

Si intendono per elementi diffusi del paesaggio agrario:

- querce isolate, querce a gruppi sparsi e le altre specie protette dalla legislazione vigente;
- alberature stradali;
- alberature poderali;
- vegetazione ripariale;
- macchie e boschi residui;

Si definisce siepe qualunque formazione vegetale arbustiva ed arboreo-arbustiva di flora autoctona e naturalizzata composta sia da uno che da piu' filari.

PRESCRIZIONI:

Per gli elementi diffusi di cui al primo comma e' stabilito il divieto di distruzione o manomissione degli elementi stessi salvo l'ordinaria manutenzione e fermo restando il disposto della L.R. 10 gennaio 1987, n.8 e della L.R. 13 marzo 1985, n.7.

Per quanto riguarda l'individuazione dei principali elementi del paesaggio agrario, si fa riferimento alla Tavola Vegetazionale allegata alla relazione geologica.

CAPO IV - CATEGORIE DEL PATRIMONIO STORICO-CULTURALE

ART. 38 - PAESAGGIO AGRARIO DI INTERESSE STORICO ED
AMBIENTALE

Le aree relative al paesaggio agrario di interesse storico ed ambientale ove permangono elementi e tracce dei modi tradizionali di coltivazione unitamente a diffusi manufatti agricoli e vegetazione abbondante, anche spontanea, sono individuate nelle tavole di Piano.

PRESCRIZIONI:

All'interno delle aree di cui al primo comma non sono ammesse:

a) - l'abbattimento della vegetazione arbustiva e di alto fusto esistente ivi comprese le testimonianze di particolari tecniche agricolo-produttive e storiche, tranne le essenze infestanti e le piantate di tipo produttivo-industriale. Resta salvo quanto regolamentato dalle LL.RR. n.8/87 e n.34/87, e successive integrazioni e modificazioni, nonché dalle normative silvo-colturali vigenti;

b) - l'inizio delle nuove attività estrattive. Per le cave esistenti, in atto o dismesse, sono ammessi gli interventi di recupero ambientale, di cui agli articoli 57 e 63 bis, e con le procedure, di cui agli artt.27 e 63 ter;

c) - la realizzazione di depositi e di stoccaggi di materiali non agricoli;

PRESCRIZIONI:

E' vietata la demolizione dei manufatti agricoli che costituiscono bene culturale ai sensi dell'art.15, punti 3 e 5, individuati sulla base della cartografia I.G.M. 1892-95, salvo verifica puntuale del bene, del suo carattere extra urbano e della sua persistenza.

E' stata sostanzialmente confermata la zona individuata dalla Tav.8 del P.P.A.R. fatta eccezione per una lieve rettifica apportata nell'ambito della localita' di Tombaccia, e per una ulteriore estensione della zona stessa, in prossimita' della localita' di Caminate.

ART. 40 - EDIFICI E MANUFATTI STORICI

Gli edifici e manufatti storici extraurbani sono indicati nelle tavole di Piano.

Sono inoltre oggetto di tutela i canali, i ponti, le fontane rurali e simili, aventi interesse storico culturale ed ambientale.

E' stata aggiornata l'identificazione degli edifici e manufatti storici extraurbani, e definiti cartograficamente gli annessi ambiti di tutela.

Per gli edifici e manufatti , individuati nelle tavole, sono consentiti esclusivamente gli interventi di cui all'art.31, lett. a), b) e c) della legge 457/78.

Detti edifici e manufatti extraurbani sono indicati nelle tavole di Piano con la numerazione che segue:

- n.8 : "Chiesina di S.Fortunato";
- n.11 : "grotte di S.Paterniano";
- n.12 : "porte di ferro".

Fano 05.03.1991

